

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di Massa

**Regolamento Comunale per le sale giochi e l'installazione di
apparecchi per il gioco**

**Con atto di Consiglio Comunale n. 85 del 18/05/2020 è stato modificato il
regolamento sale gioco approvato con atto n. 19/2011.**

Sommario

TITOLO I - Norme di carattere generale per le sale giochi, spazi per il gioco con vincite in denaro	1
Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione	1
Art. 2 - Finalità ed obiettivi	1
Art. 3 - Definizioni	1
Art. 4 - distanze minime dai luoghi sensibili.....	3
Art. 5 - Prescrizioni di esercizio.....	3
Art. 6 - Pubblicità e Logo identificativo “ NO Slot”.....	5
TITOLO II - Sale pubbliche da giochi autorizzata ai sensi dell’art. 86 tulps	5
Art. 7 - Scia Inizio, variazioni e cessazione dell’attività.....	5
Art. 8 - Requisiti morali.....	5
Art. 10 - Caratteristiche dei locali	6
Art. 11 - Orari.....	6
Art. 12 - Inefficacia della scia di apertura e di trasferimento delle sale giochi	7
TITOLO III - Installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6 in esercizio di cui all’art. 86 comma 3 lettera c) Tulps	7
Art. 13 - Adempimenti	7
TITOLO IV - Esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’ art 110 comma 6 del T.U.L.P.S.	7
Art. 14 - Caratteristiche dei locali (sale dedicate)	7
Art. 15 - Orari.....	8
TITOLO V - Attività di controllo - Sanzioni - Norme transitorie e Finali	8
Art. 16 - Attività di controllo	8
Art. 17 - Sanzioni	8
Art. 18 - Norme Finali.....	9

TITOLO I - Norme di carattere generale per le sale giochi, spazi per il gioco con vincite in denaro

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina:

- a) il procedimento per l'apertura, il trasferimento di sede, il subingresso, le modifiche e la cessazione delle attività di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti, di seguito definite "sale giochi" autorizzate ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S;
- b) il procedimento per l'installazione, nonché le modalità per la loro gestione, degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S. per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma dell'art. 86 o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati;
- c) individuazione delle zone vietate per le sale giochi di cui all'art. 86 T.U.L.P.S nonché l'individuazione dei luoghi "sensibili" rispetto ai quali è necessario osservare la distanza di 500 m per l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S, nel rispetto dei parametri quantitativi e numerici definiti dai Decreti Direttoriale del Ministero dell'Economia e della Finanze vigenti;
- d) orari di esercizio delle sale giochi di cui all' art. 86 T.U.L.P.S ed orari di funzionamento degli apparecchi di cui al comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S ;
- e) caratteristiche dei locali delle sale giochi di cui all'art. 86 e degli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S

Art. 2 - Finalità ed obiettivi

Le procedure amministrative connesse alle attività oggetto del presente Regolamento sono disciplinate rispondendo alle esigenze di ordine pubblico, alla sicurezza pubblica e decoro cittadino.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) T.U.L.P.S.: il Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.6.1931 N.773 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento di attuazione (R.D. 06.05.1940 N. 635)
- b) sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti (art. 86 del T.U.L.P.S.), di seguito definita sala giochi, il locale, o più locali funzionalmente collegati, allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici, elettronici e meccanici;
- c) punti di vendita con attività di gioco esclusiva quali agenzia di scommesse sulle corse di cavalli e su eventi sportivi, negozi di gioco di cui all'art. 38 commi 2 e 4 decreto legge 223/2006 convertito in legge con modificazioni, sale bingo, sale dedicate esclusivamente

all'installazione degli apparecchi VLT (art. 88 Tulps) e sale pubbliche da gioco per lo svolgimento di giochi leciti (art. 86 Tulps);

d) punti di vendita assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva quelli elencati alla lettera c) del presente articolo aventi al proprio interno punti autorizzati di somministrazione di alimenti e bevande purchè l'attività di somministrazione non sia esercitabile in modo autonomo, l'accesso all'area somministrazione non sia autonomo e la stessa non sia situata immediatamente dopo l'ingresso della punto vendita, l'orario di somministrazione sia congiunto a quello del gioco;

f) punti di vendita di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico, quelli di cui all'art. 38 commi 2 e 4 decreto legge 223/2006 con attività principale diversa da quella di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico, rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto;

g) punti di vendita all'interno dei quali viene svolta attività diversa da quella di gioco come gli esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande di cui al Codice del Commercio – L.R.T. n. 62/2018 e s.m.i., gli

stabilimenti balneari, gli alberghi alberghi e strutture ricettive assimilabili, le edicole, ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui sopra e i circoli privati nonché altre aree aperte al pubblico, purchè siano autorizzate ai sensi dell'art. 86 Tulps e sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi e ne sia garantita la sorvegliabilità e ne sia individuata, ai fini della responsabilità, la titolarità.

h) giochi leciti:

1. i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);

2. gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici e elettronici, distinti in:

- apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco dei dardi ecc.);

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. New Slots - AWP): gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972

N. 640 e successive modifiche;

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S. (c.d. Videolotteries VLT):

gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del

D.P.R. 26.10.1972 n.640 e successive modifiche;

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) e c) c-bis) e c-ter) del T.U.L.P.S: gli apparecchi elettromeccanici diversi dai quelli del comma 6 dell'art. 110 attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica secondo le definizioni date dal legislatore nel TULPS;

i) superficie di somministrazione: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

l) area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici: la superficie interna o esterna – purché appositamente delimitata e sorvegliata - dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, locali di lavorazione, depositi, uffici e servizi fisicamente e permanentemente separati dall'area di vendita;

m) area separata: area, specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata

e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;

n) tabella dei giochi proibiti: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dal Sindaco, o da suo delegato, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento. Nella suddetta tabella è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

o) tariffa del gioco: il costo della singola partita, o quello orario di utilizzo dell'apparecchio, che deve essere costantemente esposta per informarne i giocatori;

p) area aperta al pubblico: area delimitata, a cui ha accesso un pubblico indistinto.

q) spazi per il gioco con vincita in denaro: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.

r) centri di scommesse: le strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse, ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S come individuate dalla legge regionale n. 57/2013 e s.m.i.

Art 4 - distanze minime dai luoghi sensibili

E' vietata l'installazione di sale giochi, spazi per il gioco con vincita in denaro e centri di scommesse di cui alla legge regionale n. 57/2013 e s.m.i. nonché la nuova installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. , come definiti dalla medesima legge regionale entro la distanza di 500 metri dai seguenti luoghi sensibili:

1. istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole dell'infanzia, luoghi di culto, ospedali, altri locali destinati all'accoglienza di persone per finalità educative così come indicati nella L.R.32/2002 o socio-assistenziali (centri di recupero, case di cura, case di riposo, centri di aggregazione giovanile ecc), strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, centri socio – ricreativi- sportivi privati qualora risultino facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità e sono sedi operative e non solo amministrative o legali, centri destinati all'emergenza abitativa, istituti di credito e sportelli bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usato usati.

2. La distanza è calcolata tenendo conto del percorso pedonale più breve compreso tra l'accesso principale su pubblica via della sala giochi o dello spazio per il gioco con vincita in denaro e l'accesso di ciascun locale come individuato nel comma 1 del presente articolo

Art. 5 - Prescrizioni di esercizio

1. Nei locali come definiti dal presente regolamento si applicano i parametri numerico e quantitativi previsti dai Decreti Direttoriali approvati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze vigenti.

2. Per poter installare apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S è necessario possedere una delle licenze di cui agli articoli 86 o 88 Tulps secondo le indicazioni della normativa vigente.

3. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco (sala giochi, spazi per il gioco con vincita in denaro, esercizi destinati alle attività di gioco pubblico ed esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S) deve essere esposta, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa di ciascun gioco

nonché gli orari di esercizio del gioco.

4. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, i nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio.

5. All'ingresso delle sale giochi, degli ambienti dedicati al gioco e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio. Qualora all'interno degli esercizi dedicati al gioco, sia prevista un'offerta di gioco fruibile dai minori, l'attività di gioco con apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. deve essere svolta mediante la creazione di una specifica area delimitata da pannelli che assicurino il pieno isolamento anche visivo nonché da una porta di ingresso che vieti di fatto l'accesso dei minori.

Il gestore deve prevedere idonea sorveglianza, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido, verificando e conseguentemente impedendo il gioco ai minori di 18 anni ed adottando idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei rischi derivanti dalla dipendenza da gioco.

Gli apparecchi suddetti, inoltre, non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto. L'installazione di apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, comma 6, deve avvenire nel rispetto delle modalità indicate nella normativa vigente

6. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi per la raccolta del gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto del presente regolamento se non rispettano le condizioni imposte dalle normative in materia di gioco come richiamate dal presente regolamento.

7. I gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro sono tenuti ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici.

Devono altresì essere tenuto a disposizione del pubblico, in luogo ben visibile, il materiale informativo cartaceo predisposto dalla ASL Toscana competente, con cui più dettagliatamente si informano gli utenti del rischio di dipendenza connesso all'utilizzo degli apparecchi per il gioco e si offrono i riferimenti utili a contattare il Servizio Dipendenze (Sert) per chi, trovandosi in difficoltà, desidera chiedere aiuto

8. I gestori degli spazi per il gioco con vincite in denaro sono tenuti ad esporre all'esterno ed all'interno dei locali materiale informativo finalizzato:

- evidenziare i rischi connessi alla dipendenza per il gioco;
- segnalare la presenza sul territorio regionale delle strutture pubbliche e del terzo settore dedicate alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla ludopatia;
- diffondere la conoscenza del numero verde e del sito web di cui alla legge Regione Toscana n.57/2013 e s.m.i..

9. I gestori dei locali ove sono installate attrezzature da trattenimento, giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici devono presentare una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e per i giochi di cui alla legge 6/10/1995, n°425 alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione. Detta relazione sarà oggetto di controllo da parte della CCVLPS di cui all' art. 141 bis T.U.L.P.S. le cui spese di convocazione sono a carico del gestore. Gli importi sono determinati con atto di Giunta Comunale

Art. 6 - Pubblicità e Logo identificativo “ NO Slot”

1. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine “Casinò”, in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo

2. E' vietata ogni forma di pubblicità dei giochi con vincite in denaro ove recante incitamento al gioco o esaltazione della sua pratica e in tutti i casi indicati dalla legge vigente.

3. Gli esercizi e i circoli che non installano gli apparecchi per il gioco lecito possono richiedere alla Giunta regionale il rilascio in uso del logo identificativo “No Slot” con le modalità indicate dalla legge regionale vigente e dal relativo regolamento di attuazione della stessa.

TITOLO II

Sale pubbliche da giochi autorizzata ai sensi dell'art. 86 tulps

Art. 7 - Scia Inizio, variazioni e cessazione dell'attività

L'inizio attività e qualsiasi variazione nella gestione di sale giochi o nell'installazione di apparecchi da intrattenimento nei locali di cui all'art. 86 comma 3 lettera c) del T.U.L.P.S., sono subordinati a presentazione di Segnalazione certificata di inizio di attività, di seguito definita S.c.i.a., sul portale telematico regionale (STAR).

La S.c.i.a. di cui sopra deve essere compilata in ogni sua parte ed alla stessa devono essere obbligatoriamente allegati tutti i documenti richiamati nella medesima. In caso di accertata carenza dei presupposti e dei requisiti nonché dei documenti si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e dalla vigenti normative.

In caso di subingresso la comunicazione deve essere presentata all'Amministrazione Comunale tramite il portale telematico entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, fino alla presentazione della comunicazione non può essere esercitata l'attività.

Nel caso di morte del titolare, l'erede può presentare la relativa comunicazione di subingresso tramite il portale telematico, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte.

Egli deve possedere i requisiti soggettivi di cui all'art.8 del presente regolamento.

La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione all' Amministrazione da effettuarsi tramite il portale telematico entro 60 giorni dal verificarsi dell' evento.

Per l'installazione e la variazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi di cui all'art. 86 commi 1 e 2 e 88 del T.U.L.P.S. non deve essere presentata la S.c.i.a. suddetta

Art. 8 - Requisiti morali

Il titolare, tutti i soci nelle società di persone e i legali rappresentanti e amministratori nelle società di capitali, che intendano gestire una delle attività di cui all'art 4 comma 1 del presente Regolamento, devono possedere i requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del

T.U.L.P.S. e nei loro confronti non devono sussistere "cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D. Lgs n. 159/2011.

Art. 9 Zone vietate

Non è ammessa l'apertura di sale giochi:

a) centro città limitatamente alle strade: Via Alberica, Via Beatrice, Via Guidoni, Piazza Mercurio, Via Cairoli, Piazza della Conca, Via Guglielmi, Via Zoppi, Via Cavour, Piazza Portone, Piazza Settimana, Via Dante, Via Ghirlanda, Via Mura Nord, Via Mura Sud, Via Bastione, Piazza del Mercato, Piazza Aranci, Piazza Martana, Via Bigini, Piazza Bastione, Via Giardini, Via Tribunale, Piazza della Conca (già P.zza Guglielmi), Via Vignaletta, Via Traversa, Via Porta Fabbrica, Piazza Bertagnini, Via Betti e Via Petrarca e comunque tutte quelle che rientrano nel perimetro evidenziato con il colore rosso nella cartografia della Zona 2 allegata all'Atto di Giunta n° 75 del 05/04/2007;

b) Marina di Massa: dal confine con il Comune di Carrara al confine con il Comune di Montignoso delimitata verso monti dalla linea autostradale.

Art. 10 - Caratteristiche dei locali

I locali che si intendono destinare a sala giochi devono:

a) non essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del D. Leg. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

b) non essere ubicati in edifici che ospitano civili abitazioni o loro pertinenze;

c) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa igienico-sanitaria nonché dal vigente Regolamento edilizio per quanto riguarda gli edifici ad uso commerciale, con particolare riferimento all'agibilità edilizia ed al rispetto della normativa sulle barriere architettoniche;

d) essere dotati di idonei servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne, di cui uno attrezzato per persone con disabilità;

e) garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza, compresa quella sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e prevenzione incendi;

f) garantire il rispetto del Regolamento sull'inquinamento acustico mediante presentazione di valutazione previsionale di impatto acustico che sarà sottoposta alla valutazione della Direzione Ambiente;

g) ai soli fini della dotazione di parcheggi, alle sale giochi con superficie complessiva dell'area di vendita superiore ai 250 mq, dovrà essere prevista la dotazione minima prevista dagli strumenti urbanistici in vigore e dalla Legge Regionale sul Commercio;

h) garantire l'assenza di comunicazione con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale

i) non decorare le vetrine con disegni o scritte che incitino al gioco o ne esaltino la pratica. Le vetrine dovranno essere esclusivamente in colori neutri, con tonalità chiare e dovranno consentire l'illuminazione diretta dei locali interni.

Art. 11 - Orari

L'orario delle sale giochi è disciplinato dal Sindaco con apposita ordinanza sulla base del

seguinte criterio: l'apertura delle sale giochi non potrà avvenire prima delle ore 11.00 e non potrà proseguire oltre le ore 23.00.

Art. 12 - Inefficacia della scia di apertura e di trasferimento delle sale giochi

Le S.c.i.a. di cui al presente regolamento perdono efficacia qualora:

- a) venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese;
- b) il titolare, o i soggetti di cui all' articolo che precede, perdano i requisiti morali previsti;
- c) ne i casi previsti dalla vigente normativa regionale o statale.
- d) non siano rispettate le distanze dai luoghi indicati nell'art. 4 del presente regolamento o siano installati in aree vietate.

TITOLO III - Installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 in esercizio di cui all'art. 86 comma 3 lettera c) Tulps

Art. 13 - Adempimenti

L'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. all'interno degli esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma dell'art. 86 o dell'articolo 88, ovvero in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati è soggetta alla presentazione della S.c.i.a. con le modalità indicate dal titolo II del presente regolamento nel rispetto dei parametri numerici e quantitativi disposti dalla normative statali vigenti nonché delle disposizioni generali di cui al presente regolamento.

TITOLO IV - Esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all' art 110 comma 6 del T.U.L.P.S.

Art. 14 - Caratteristiche dei locali (sale dedicate)

I locali che si intendono destinare esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. devono:

- a) non essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del D. Leg. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- b) non essere ubicati in edifici che ospitano civili abitazioni o loro pertinenze;
- c) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa igienico-sanitaria nonché dal vigente Regolamento edilizio per quanto riguarda gli edifici ad uso commerciale, con particolare riferimento all' agibilità edilizia ed al rispetto della normativa sulle barriere architettoniche;
- d) essere dotati di idonei servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne, di cui uno attrezzato per persone con disabilità;
- e) garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza, compresa quella sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e prevenzione incendi;
- f) garantire il rispetto del Regolamento comunale sull' inquinamento acustico vigente;

g) ai soli fini della dotazione di parcheggi, negli esercizi dedicati con superficie complessiva dell'area di vendita superiore ai 250 mq, dovrà essere prevista la dotazione minima prevista dagli strumenti urbanistici in vigore e dalla Legge Regionale sul Commercio;

h) garantire l' assenza di comunicazione con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale

i) non decorare le vetrine con disegni o scritte che incitino al gioco o ne esaltino la pratica. Le vetrine dovranno essere esclusivamente in colori neutri, con tonalità chiare e dovranno consentire l'illuminazione diretta dei locali interni.

l) Le insegne, le vetrine esterne o interne, le vetrofanie, le tabelle e i cartelli affissi e comunque tutti gli avvisi al pubblico devono essere scritti in lingua italiana. E' anche consentito l'uso di lingue straniere.

Art. 15 - Orari

Gli orari di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) sono stabiliti con ordinanza del Sindaco nella fascia compresa tra le ore 11.00 e le ore 23.00.

Il controllo sul rispetto degli i orari è esercitato tramite accesso al sistema telematico messo a disposizione dall'Agenzia Dogane Monopoli mediante accredito del personale del Comando di Polizia Municipale del Comune di Massa.

TITOLO V - Attività di controllo - Sanzioni - Norme transitorie e Finali

Art. 16 - Attività di controllo

L'attività di vigilanza sull'osservanza del presente regolamento è esercitate dal Comune.

E' altresì di competenza del Comune vigilare sul corretto uso del logo identificativo " No Slot", ai sensi della legge regionale vigente e del relativo regolamento di attuazione.

Art. 17 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 500.00 con le procedure previste dalla legge 689/81 e

successive modificazioni ed integrazioni per i casi in cui non sia disposta dalle leggi statali e regionali altra sanzione.

2. Nel caso di violazione all'art. 6 del presente regolamento, oltre all'applicazione della sanzione di cui al 1° comma del presente articolo, il Comune, previa diffida a rimuovere il logo entro tre giorni adottata dal Settore competente, procede alla rimozione del logo. Dell'avvenuta rimozione il Settore competente dà notizia alla Regione per gli adempimenti di competenza. Le spese della rimozione sono a carico del trasgressore.

3. Nel caso in cui non vengano osservati gli obblighi di cui all'art. 4 del presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'art. 14 comma 1 della legge regionale Toscana n. 57/2013 e ss.mm.ii

4. Nel caso di mancata osservanza degli obblighi di formazione ed informazione di cui al presente regolamento come specificati nella legge regionale n. 57/2013 e s.m.i. ulla

ludopatia si applicano le sanzioni di cui all'art. 14 comma 2 della legge regionale Toscana n. 57/2013 e ss.mm.ii.

5. Le sanzioni per la violazione del rispetto degli orari di funzionamento delle sale giochi e degli apparecchi per il gioco di cui al comma 6 lettera b) dell'art. 110 Tulps (VLT) sono stabilite con atto di Giunta ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, nel rispetto dei limiti edittali stabiliti dal 1 comma del presente articolo.

6. Ferme restando le sanzioni penali, trovano applicazione le sanzioni di cui agli art. 110 Tulps.

Ai sensi dell'art. 110 comma 10 del TULPS se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 comma 9 è titolare di licenza di pubblico esercizio la licenza è sospesa da 1 a 30 gg, e in caso di recidiva ovvero di reiterazione della violazione ai sensi dell'art. 8 bis della legge 689/81, la stessa è revocata.

7. Nel caso in cui siano contestate due o più violazioni della medesima disposizione del presente regolamento, trovano altresì applicazione,, nei casi consentiti dalla legge, i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 10 T.U.L.P.S..

Art. 18 - Norme Finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa statale e regionale in materia.